

## Risarcimento del danno da ritardo

*Data di pubblicazione: 08/08/2017*

Si segnala la **sentenza 17 luglio 2017 n. 1223** con cui il **TAR Campania, Salerno, Sezione Seconda**, ha accolto una domanda – avanzata da un imprenditore commerciale nei confronti di un Comune - di risarcimento del danno subito in conseguenza al ritardo con il quale è stato concluso il procedimento. Nel caso di specie, l'istanza tendente ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo per ampliare un fabbricato a destinazione commerciale è divenuta improcedibile a causa della entrata in vigore del DPR n. 160/2010.

Com'è noto, il citato DPR 160/2010 ha sostituito, con decorrenza dal 1° ottobre 2011, la disciplina dello sportello unico delle attività produttive contenuta nel regolamento di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447; particolare rilevanza nel nuovo assetto normativo rivestono le disposizioni, contenute nell'art. 8, concernenti i raccordi procedurali con gli strumenti urbanistici, dall'applicazione delle quali, tuttavia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono escluse le procedure afferenti alle medie e grandi strutture di vendita (di cui, rispettivamente, agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Tuttavia, nel caso sottoposto al Giudice, il fatto lesivo non deve tanto ricondursi alla entrata in vigore della norma di cui al DPR n. 160/2010, quale fattispecie ostativa al rilascio, attraverso la procedura semplificata Suap, di titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di medie e grandi strutture di vendita, ma, piuttosto, al ritardo nella conclusione del procedimento, che, se tempestivo, avrebbe verosimilmente condotto al rilascio delle autorizzazioni richieste.

Ciò in quanto i ricorrenti hanno dato idonea dimostrazione che l'istanza sarebbe stata accolta se il procedimento si fosse concluso tempestivamente: dalla disamina degli atti di causa, infatti, il Giudice non ha ravvisato circostanze ostative al rilascio della richiesta autorizzazione.

In proposito, il Giudice richiama l'ormai consolidata giurisprudenza formatasi in materia secondo la quale *“quando il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l'interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell'emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63).